

4. Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni oculari gravi.

4.1. Preparati non gassosi.

Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R34-R35) o effetti irritanti (R36, R37, R38, R41), i limiti di concentrazione singola specificati nella tabella IV, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella IV

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato			
	C con R35	C con R34	Xi con R41	Xi con R36, R37, R38
C con R35	conc. \geq 10% R35 obbligatoria	5% \leq conc. < 10% R34 obbligatoria	5%	1% \leq conc. 5% R36/38 obbligatoria
C con R34		conc. \geq 10% R34 obbligatoria	10% (*)	5% \leq conc. < 10% R36/38 obbligatoria
Xi con R36			conc. \geq 10% R41 obbligatoria	5% \leq conc. < 10% R36 obbligatoria
Xi con R36, R37, R38				conc. \geq 20% R36, R37, R38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate

(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante (R41) o irritante (R36).

N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad es. pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si tiene conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5 dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, e dell'art. 5, comma 6, del presente decreto.

4.2. Preparati gassosi.

Per i gas che producono effetti di questo tipo (R34, R35 o R36, R37, R38, R41), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella IV A determinano, ove è necessario, la classificazione del preparato.

Tabella IV A

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato			
	C con R35	C con R34	Xi con R41	Xi con R36, R37, R38
C con R35	conc. \geq 1% R35 obbligatoria	0,2% \leq conc. < 1% R34 obbligatoria	0,2% (*)	0,02% \leq conc. 0,2% R36/37/38 obbligatoria
C con R34		conc. \geq 5% R34 obbligatoria	5% (*)	0,5% \leq conc. < 5% R36/37/38 obbligatoria
Xi con R41			conc. \geq 5% R41 obbligatoria	0,5% \leq conc. < 5% R36 obbligatoria
Xi con R36, R37, R38				conc. \geq 5% R36, R37, R38 sono obbligatorie secondo il caso

(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante (R41) o irritante (R36).

N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso, o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad es. pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si tiene conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5 dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, e dell'art. 5, comma 6, del presente decreto.